

# Ministero delle Finanze

Dipartimento delle Entrate  
Direzione Centrale per gli Affari Giuridici  
E per il Contenzioso Tributario

Roma, 2 maggio 1995

Oggetto: I.V.A. - Prestazioni rese da odontotecnici: Applicazione art. 10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Alle Direzioni delle Entrate per le province  
Autonome di Trento e Bolzano

Agli Uffici I.V.A.

Agli Uffici Distrettuale delle  
Imposte Direttive

All'ufficio del Segretario Generale

E, p.c.

Al Servizio Centrale degli  
Ispettori Tributarî

Alle Direzioni Centrali del  
Dipartimento delle Entrate

Al Comando Generale della  
Guardia di Finanza

Al Ministero della Sanità

Alla Confederazione Italiana del  
Commercio - CONFCOMMERCIO

All'Associazione fra le Società  
Italiane per Azioni - ASSONIME

Alla Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione Generale  
Italiana dell'Artigianato  
Confartigianato

All'Associazione Nazionale Titolari  
Laboratorio Odontotecnico  
ANTLO

Loro Sedi

In relazione a talune fattispecie emerse in occasione delle recenti verifiche di settore effettuate nei confronti di odontotecnici, le organizzazioni di categoria interessate hanno puntualizzato che i loro associati, collateralmente alla primaria attività di realizzazione di protesi dentarie su impronte rilevate dagli odontoiatri, effettuano anche le seguenti prestazioni:

- a) realizzazioni, su commissione del medico, di protesi dentarie unitamente ad altri odontotecnici, che seguono quindi lavorazioni parziali;
- b) riparazioni di protesi dentarie su commissione di medici o di privati utilizzatori.

In relazione a quanto precede è chiesto di conoscere se le predette prestazioni siano inquadrabili, ai fini dell'esenzione dall'I.V.A. prevista dall'art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra quelle rese nell'esercizio di arti e professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

E' stato, altresì, chiesto di precisare se il trattamento di esenzione di cui al citato art. 10, n. 18, torni applicabile anche alle suddette prestazioni rese da soggetti organizzati in strutture societarie, sia di persone che di capitali.

In merito alle particolari fattispecie prospettate, la scrivente ha ritenuto doveroso interpellare il competente Ministero della sanità, il quale con nota n. 900/6/VII - DG/627 del 24 febbraio 1995 ha precisato che le presunzioni di cui ai punti a) e B) concretizzano "attività propria dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico" nel cui ambito rientrano, quindi, sia la costruzione di protesi sia prescrizione medica, anche se realizzate mediante lavorazioni intermedie eseguite da più odontotecnici - essendo tutte funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria resa dall'odontoiatra - sia i servizi concernenti riparazione di protesi, anche se eseguite senza preventiva indicazione medica e anche se fatturate direttamente al paziente.

In merito all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie svolto da parte di organismi societari, il Ministero della sanità ha precisato che esso può ritenersi legittimo, "ferma restando la vigilanza da parte delle componenti autorità sanitarie".

Alla stregua dei suddetti chiarimenti forniti dall'Amministrazione interpellata ritiene la scrivente che le indicate prestazioni rese dagli odontotecnici, in quanto soggetti alla vigilanza di cui al richiamato art. 99, sono da ritenersi esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per quanto concerne gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi percepiti cui sono tenuti i soggetti in parola si fa presente che gli stessi si sostanziano nell'emissione della fattura.

Tale obbligo deriva dal dettato legislativo contenuto nel comma 1, art. 36 bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stato stabilito che non possono essere dispensate dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione le operazioni indicate ai nn. 11, 18 e 19, dell'art. 10 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.

In merito, poi, ai quesiti relativi all'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento per il trasporto di protesi dentarie, si ricorda che tale fattispecie è stata già chiarita con la circolare n. 5 del 12 febbraio 1979, con la quale è stato precisato che i trasporti delle predette protesi si configura l'esonero dall'obbligo in parola, quando questi siano effettuati dagli odontotecnici nei confronti dei medici dentisti e viceversa.

Infatti, in tali casi, la protesi costituisce un supporto per la prestazione di servizio resa dal medico dentista e, di conseguenza, rappresentando un bene con funzione strumentale per l'esercizio dell'attività propria di prestazione di servizio, il relativo trasporto è espressamente esonerato dal

documento di accompagnamento a norma dell'articolo 4, comma 1, n. 8, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Si precisa, altresì, al riguardo che qualora le protesi dentarie vengano realizzate, data la specificità delle diverse tecniche utilizzate, mediante prestazioni plurime di più operatori odontotecnici, i trasporti delle protesi stesse, effettuati tra odontotecnici, fruiscono della medesima disposizione esonerativa contenuta nel richiamato articolo 4, comma 1, n. 8, del D.P.R. n. 627/78.

Ciò in quanto il requisito della strumentalità richiesto dalla norma in esame non viene meno nel caso da ultimo rappresentato poiché le prestazioni parziali rese da più odontotecnici sono funzionalmente collegate alla prestazione di servizi finale resa dall'odontoiatra.

Gli uffici in indirizzo e le organizzazioni interessate sono pregati di fornire la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

IL MINISTRO